



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2016

Il giorno 28 luglio 2016, alle ore 14.30, presso la Sala degli Organi Collegiali, si è riunita la Commissione Didattica di Ateneo, costituita con Decreto Rettorale n.824/2016 del 14.03.2016.

Sono presenti: prof.ssa Marella Maroder, *Presidente* - prof.ssa Tiziana Pascucci, *Prorettore per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica* - dott.ssa Enza Vallario, *Manager didattico di Ateneo* – prof.ssa Anna Maria Giovenale, *Preside della Facoltà di Architettura* – prof. Giuseppe Ciccarone, *Preside della Facoltà di Economia* - prof. Vincenzo Vullo, *Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina* - prof. Paolo Ridola, *Preside della Facoltà di Giurisprudenza* – prof. Stefano Asperti, *Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia* – prof. Fabrizio Vestroni, *Preside della Facoltà di Ingegneria civile e industriale* – prof. Sebastiano Filetti, *Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria* – prof. Cristiano Violani, *Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia* - Prof.ssa Cioni *Vice-Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali* – prof.ssa Messinetti, *Preside della Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione* - prof. Paolo Teofilatto, *Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale* - prof. Corrado Fanelli, *Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, Macro area A* – prof.ssa Gabriella Antonucci, *Direttore del Dipartimento di Psicologia, Macro area B* – prof. Alberto Marchetti Spaccamela, *Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti”, Macro area D* – sig. Andrea De Lucia *rappresentante degli studenti della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica*

Sono assenti giustificati: – dott.ssa Rosalba Natale, *Direttore dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio* - prof. Marco Listanti, *Preside della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica* - Prof.ssa Irene Bozzoni, *Direttrice della Scuola Superiore di Studi Avanzati* che delega la prof.ssa Carlucci - prof.ssa Livia Ottolenghi, *Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-facciale, Macro area C* – prof.ssa Matilde Mastrangelo, *Direttrice dell’Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO, Macro area E* - prof.ssa Alessandra De Rose, *Direttrice del Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza, Macro-area F.*

Svolge attività di segreteria in qualità di *Segretario verbalizzante* il sig. Roberto Foglia.



L'ordine del giorno è il seguente:

- 1) Comunicazioni
- 2) Assegnazione contratti gratuiti ex art. 23, comma 1 (esperti) ancora disponibili
- 3) Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori: proposta linee guida
- 4) Varie ed eventuali

Alle ore 14.45, constatata la presenza del numero legale, la Presidente dà inizio alla seduta.

1. Comunicazioni

Si procede con le seguenti comunicazioni:

- La prof.ssa Pascucci prende la parola e ricorda all'assemblea di aver chiesto alle Facoltà la collaborazione per effettuare la traduzione in lingua inglese dei titoli degli insegnamenti impartiti, adempimento necessario per agevolare in automatico la compilazione del diploma supplement. Ringrazia presidi della Facoltà di Medicina e Psicologia e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, poiché hanno inviato quanto chiesto. Quanto inviato sarà inserito nel sistema gomp. Pertanto, alle Facoltà inadempienti verrà inviata un'ulteriore e-mail di sollecito ad adempiere.
- La dr.ssa Vallario informa l'assemblea che è stata pubblicata nel sito istituzionale l'Offerta Formativa. Eventuali carenze o poca chiarezza delle informazioni sono oggetto di attenzione da parte della prof.ssa Sarto e del comitato web. In particolare, per i corsi di laurea che prevedono nel studi percorso formativo i gruppi opzionali si sta studiando il modo migliore per renderli quanto più possibile intellegibili agli studenti, predisponendo nel GOMP, come intestazione dei gruppi opzionali, una frase, in parte precompilata, in parte a cura delle strutture didattiche, che riassume il numero dei CFU da sostenere. Il lavoro sarà completato per l'inizio dell'anno accademico 2017-2018. Per quest'anno, considerata la varietà di diciture contenute nell'intestazione dei gruppi opzionali e che esse, nella maggior parte dei casi, non contengono indicazioni chiare, si vorrebbe procedere, solamente nella loro visualizzazione web e non sul GOMP, con una modifica d'ufficio,



ridenominando i gruppi in: gruppo opzionale 1, 2, 3 ecc. ed indicando i CFU che lo studente deve acquisire in ognuno di essi.

La Presidente, ciò premesso, chiede all'assemblea di votare per dare mandato al CEW di lavorare alla modifica dell'intestazione dei gruppi opzionali, utilizzando le denominazioni: "gruppo opzionale uno, gruppo opzionale due, gruppo opzionale tre" con l'indicazione di quanti crediti lo studente deve acquisire in ciascun gruppo durante il proprio corso di studi.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. Assegnazione contratti gratuiti ex art. 23, comma 1 (esperti) ancora disponibili

La Presidente comunica che sono pervenute due richieste, da parte della Facoltà di ingegneria civile e industriale e di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica. I contratti per esperti di alta qualificazione utilizzati sono, quindi, 168 dei 169 disponibili. È, pertanto, disponibile un contratto che verrà tenuto disponibile per sopperire ad eventuali situazioni di emergenza.

L'assemblea approva all'unanimità l'assegnazione dei contratti gratuiti.

3. Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori: proposta linee guida

La Presidente informa l'assemblea che sono stati inviati una serie di suggerimenti, modifiche ed integrazioni al documento oggetto del presente dibattito. Pertanto, si è proceduto a modificare il testo originale, integrandolo per quanto possibile con quanto pervenuto.

Si procede, quindi, a un'analisi di ciascun articolo e comma delle linee guida.

Nell'articolo 1 comma 1.1 Definizione dei compiti didattici dei professori di ruolo è stata modificata la parola "doveri" con "compiti" ed è stata aggiunta l'espressione "le attività di verifica dell'apprendimento".

Prende la parola la prof.ssa Cioni che obietta circa l'utilizzo dell'espressione verifica dell'apprendimento che, a suo avviso, potrebbe essere troppo ampia rispetto a prove di esame di profitto, in quanto potrebbe ricomprendere le prove intermedie, quelle di verifica, gli esoneri; attività che non sono tracciate.



Il prof. Ciccarone chiede di inserire nel comma 1.1 anche gli esami di laurea.

Interviene il prof. Ridola che concorda sulla formula “attività di verifica dell’apprendimento” specificando anche la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e quelli di laurea nelle quali esiste un verbale.

La Presidente pone in votazione il comma 1.1 nella seguente formulazione:

I compiti didattici dei professori di ruolo comprendono le attività didattiche frontali e le altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento, con particolare riferimento alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami di laurea.

I docenti a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici non meno di 350 ore, di cui, di norma, 120 ore di didattica frontale.

I docenti a tempo definito sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici non meno di 250 ore, di cui, di norma, 80 ore di didattica frontale.

L’assemblea l’approva all’unanimità.

Si passa all’esame del comma 1.2 Definizione dei compiti didattici dei ricercatori

Rispetto alla formulazione originaria è stata aggiunta l’espressione “nonché le attività di verifica dell’apprendimento”, prevista nella legge n. 240/2010.

Il prof. Asperti si dichiara favorevole alla proposta di modifica.

Interviene il prof. Ciccarone che vorrebbe far inserire un riferimento agli esami. Il prof. Violani concorda.

La prof.ssa Pascucci esprime perplessità circa inserimento di un riferimento agli esami poiché potrebbe essere contrario a quanto previsto dalla normativa vigente.

La prof.ssa Messinetti auspica che nelle commissioni di laurea siano presenti anche i ricercatori universitari, anche laddove non siano titolari di insegnamento, per aiutarli ad apprendere come si debbano svolgere gli esami e, nel contempo, assicurare una presenza articolata nelle commissioni.



La prof.ssa Cioni si dichiara contraria a inserire tra i compiti didattici dei ricercatori la partecipazione agli esami di profitto e agli esami di laurea, poiché questo potrebbe essere in contrasto con la normativa vigente.

La presidente pone in votazione il primo periodo del comma 1.2 nella seguente formulazione:

I compiti didattici dei ricercatori a tempo indeterminato comprendono l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore l'anno per i ricercatori a tempo pieno e di 200 ore l'anno per i ricercatori a tempo definito.

L'assemblea approva con 19 voti favorevoli e con l'astensione del prof. Ciccarone.

Si passa all'analisi del secondo periodo del comma 1.2.

La prof.ssa Pascucci informa l'assemblea che in accordo con il Rettore e con prof. Bartolomeo Azzaro, rappresentante dei ricercatori in Consiglio di Amministrazione, si intende proporre in una prossima seduta del Senato Accademico di modificare la delibera del Senato Accademico del 2012, nella quale è stato stabilito che i ricercatori a tempo indeterminato debbano essere affidatari di un carico didattico di almeno 6 CFU ma che lo stesso possa fare il numero di CFU che desidera, con un numero di ore di docenza libero.

Il prof. Violani concorda con la proposta, che dovrebbe essere posta all'attenzione di una prossima seduta del Senato Accademico.

La prof.ssa Pascucci ricorda che l'art. 6 comma 4 della legge 240/2010 prevede che: *"Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici **nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa**. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno*



accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari." Successivamente, il Decreto Legge n. 5/2012 sulla semplificazione ha abolito "i compiti di tutorato e di didattica integrativa".

Questo potrebbe significare che i ricercatori a tempo indeterminato che fanno tre anni di didattica in moduli curriculari possono non svolgere compiti di orientamento, tutorato e di didattica integrativa. La questione è, però, dibattuta.

La prof.ssa Giovenale ricorda all'assemblea che le linee guida dovrebbero esplicitare quanto già previsto nel Regolamento e non essere additive di ulteriori norme.

La prof.ssa Messinetti pone un quesito all'assemblea, cioè se sia possibile obbligare ex lege un ricercatore a tempo indeterminato, che si trovi nella condizione summenzionata, ad assumere un carico didattico integrativo.

Il prof. Violani ricorda che, probabilmente, il problema principale è come i Dipartimenti assegnano i compiti didattici ai docenti, posto che l'attuale Regolamento si basa sull'idea della titolarità dell'insegnamento che è inesistente.

Il prof. Ridola invita l'assemblea, nella stesura delle linee guida, a fissare il principio basilare, cioè che tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di qualifica svolgono attività di ricerca e didattica, che sono strettamente collegate tra loro.

La Presidente pone in votazione il secondo e terzo periodo del comma 1.2 nella formulazione "Ai ricercatori possono essere affidati, previo consenso ed in base alla loro disponibilità, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici attività didattiche frontali consistenti in corsi o moduli curriculari, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dall'art. 49 del D.L. n. 5/2012. Ad essi viene riconosciuto per l'anno accademico o per gli anni accademici in cui svolgono tali corsi o moduli il titolo di professore aggregato, che viene conservato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello di svolgimento di tali corsi



e moduli. Gli impegni didattici dei ricercatori danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti della disponibilità di bilancio.”

L’assemblea approva all’unanimità.

Si passa all’analisi della parte dell’art. 1.2 relativa ai ricercatori a tempo determinato, la Presidente informa l’assemblea che, a seguito da quanto deciso dall’assemblea nella riunione del 20 luglio u.s. (Attività didattica frontale RTDA e RTDB proposta impegno orario minimo e massimo), si propone di eliminare il riferimento alle ore minime e massime di didattica frontale.

Il prof. Marchetti Spaccamela invita l’assemblea ad approvare una proposta nella quale si inviti il Senato Accademico a fare in modo che i contratti pagati al 100% su fondi di ricerca da Enti Esterni, vista la obbligatorietà a svolgere attività didattica, ricevano un contributo da parte di Sapienza.

L’assemblea l’approva all’unanimità.

Si pone, quindi, in votazione la parte relativa ai ricercatori a tempo determinato, così modificata:

- I ricercatori a tempo determinato di **tipo A** (di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010) destinano alle attività didattiche frontali, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, 350 ore per anno accademico se a tempo pieno e 200 ore se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro.
- I ricercatori a tempo determinato di **tipo B** (di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010) destinano alle attività didattiche frontali, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti 350 per anno accademico, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro.

I professori e ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche a loro attribuite.

L’assemblea l’approva all’unanimità.



La Presidente procede, quindi, ad illustrare le modifiche apportate all'art. 2.1 nella parte in cui nella frase (...) *tutte le altre attività didattiche, quali esercitazioni, tirocini pratici e attività didattiche elettive svolte (...)*, viene proposto di eliminare la parola "elettive". L'assemblea unanimemente approva.

Il prof. Vestroni si dichiara perplesso ed è contrario ad inserire nell'elenco dell'attività didattica frontale, esercitazioni, tirocini pratici, piccoli gruppi se questo volesse significare la proliferazione delle ore di didattica addirittura superiore al totale delle ore assegnate per un singolo corso.

La dr.ssa Vallario ricorda che i piccoli gruppi sono previsti dalla normativa vigente.

La prof.ssa Cioni vorrebbe definire in maniera puntuale tutte le attività previste nell'attività didattica frontale, ricordando che nella Facoltà di SMFN, esistono corsi di laurea in cui i crediti attribuiti ad ogni singolo insegnamento sono distinti tra attività collettive in aula e attività di didattica in laboratorio, che vengono ripetute, per ciascun piccolo gruppo di studenti, fino ad "esaurimento" degli studenti; proprio perché i laboratori non posseggono la stessa capienza delle aule universitarie. Inoltre, sempre nella Facoltà di SMFN, alcune esercitazioni vengono annoverate tra attività integrative, anche seminariali, che non comportano il conseguimento di CFU.

Il prof. Marchetti Spaccamela è favorevole all'inserimento, nella didattica frontale, della dicitura " a piccoli gruppi".

Per il prof. Filetti il concetto di didattica frontale, così come inteso fino ad ora, è un concetto superato; oggi esiste la didattica frontale interattiva a piccoli gruppi di 30/40 persone, quindi un'attività didattica parallela che andrà sempre più a svilupparsi.

La prof.ssa Pascucci ricorda che, rispetto al concetto "piccoli gruppi", la normativa vigente, DM 270/04, prevede che per attività formativa si intenda ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di



studio individuale e di autoapprendimento. Questo per ricordare che i “piccoli gruppi” non sono stati introdotti, in maniera autonoma, nel regolamento Sapienza. Pertanto, è favorevole a rendicontare tutte le ore di didattica fatte dal docente, compresa quella a piccoli gruppi nella quale ripete la stessa lezione; naturalmente questa attività deve essere autorizzata dagli Organi competenti. Inoltre, ricorda che, poiché si va verso una visione centrale dello studente, anche nella distribuzione delle risorse economiche, si favoriranno i corsi di laurea nei quali vi sia un’effettiva frequenza e partecipazione dello studente.

Il prof. Ridola concorda con la visione della prof.ssa Pascucci e quindi con il concetto che è necessario andare sempre più verso una didattica interattiva che preveda la partecipazione attiva dello studente. Invita l’assemblea a votare il seguente emendamento al testo 2.1 per cui nell’elenco di cosa si intenda per attività didattica frontale dovrebbero essere riformulato nella maniera seguente:

- attività didattiche svolte con la partecipazione interattiva degli studenti nelle aule e nei laboratori;
- attività di tirocinio pratico.

Il prof. Filetti ricorda che nel corso di laurea di cui è stato presidente era stata certificata l’attività didattica svolta a piccoli gruppi.

La Presidente, in presenza di emendamenti modificativi del comma 2.1, pone in votazione il comma 2.1 nella formulazione presentata all’assemblea dalla Presidente.

Per attività didattica frontale si intende:

- lezioni in corsi e moduli curriculari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e manifesti-didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.
- tutte le altre attività didattiche, quali esercitazioni, tirocini pratici e attività didattiche svolte, anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti in aula, in laboratorio, nelle strutture di assistenza e sul territorio esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.

L’assemblea approva all’unanimità.



La Presidente illustra, quindi, all'assemblea la nota presente a margine del comma 2.1 "per le attività didattiche svolte presso il corso di laurea a Statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale, come da delibera del Senato accademico del 24 maggio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2016, è previsto l'inserimento in apposita sezione nel sistema di gestione degli ordinamenti, manifesti e programmazioni."

Interviene il prof. Teofilatto ricorda all'assemblea che le ore di didattica svolte presso il corso di laurea debbono rientrare tra quelle di didattica frontale e nel computo delle ore di didattica obbligatoria, così come deliberato dagli Organi Collegiali. In base a ciò, ritiene opportuno inserire nella lista delle attività di didattica frontale anche quelle svolte presso il corso di laurea a statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale ma, comunque, si ritiene soddisfatto che siano state elencate in una nota a margine, ma sarebbe opportuno specificare meglio che le ore di didattica svolte presso la scuola rientrano tra quelle di didattica frontale e propone che la nota sia così modificata: "Per le attività didattiche svolte per il corso di laurea a Statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale, vale quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 maggio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 giugno 2016". Auspica, inoltre, che la nota sia presente anche nell'art. 3, quando si enunciano le modalità di assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti.

La Presidente pone in votazione la richiesta dal prof. Teofilatto. L'assemblea approva all'unanimità.

Si procede all'analisi delle modifiche apportate al comma 2.2.

Il prof. Violani, con riferimento al punto dell'elenco nel quale si dice che per attività didattica integrativa si intende ogni attività come (...) *i seminari e le esercitazioni (diverse da quelle definite in termini di CFU)* (...) esprime la propria contrarietà ad elencare attività, rivolte agli studenti, cui non vengano comunque assegnati CFU, poiché tutta l'attività di apprendimento rivolta allo studente deve obbligatoriamente assegnare CFU.



Il prof. Ridola propone un emendamento semplificativo del 2.2 per quanto riguarda la definizione di attività didattica integrativa, intesa come residuale e quindi non misurabile in CFU e tuttavia prevista dagli Organi dell'Ateneo; il comma, pertanto, dovrebbe essere così riformulato:

“Per attività didattica integrativa si intende ogni attività, approvata dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta ad integrare i corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa delle strutture didattiche, nonché le attività svolte nella Scuola Superiore di Studi Avanzati”. Non si scriverebbe, esplicitamente, che le suddette attività non assegnano CFU.

La prof.ssa Pascucci ricorda quanto scritto nel regolamento con riferimento all'attività didattica integrativa, cioè che è intesa come esercitazione, attività di laboratorio, attività professionalizzanti. L'assemblea, però, non ritiene che la definizione sia corretta.

Il prof. Ciccarone propone che siano eliminati dalla definizione di attività didattica integrativa i riferimenti ad esercitazioni, seminari e tutto quello che possa confondere. Appoggia, in tal senso, la proposta formulata dal prof. Ridola.

I professori Violani e Vestroni appoggiano la proposta formulata dal prof. Ridola.

La prof.ssa Bozzoni interviene per ricordare all'assemblea che, quando il MIUR accrediterà la Scuola Superiore di Studi Avanzati, l'attività svolta presso di essa sarà equiparata alla didattica frontale. Inoltre, quando nelle linee guida si parla di attività di servizio agli studenti e le modalità di assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti la Scuola non è più nominata. Questa le sembra una mancanza da ovviare, inserendola anche al comma 2.4 e all'articolo 3 delle linee guida.

La prof.ssa Pascucci informa l'assemblea che per il Rettore, visti i regolamenti vigenti, l'attività didattica della Scuola rientra tra quelli della didattica integrativa. Si riserva, pertanto, di modificare l'assegnazione delle attività della Scuola nella seconda analisi delle linee guida.



Il prof Ridola suggerisce, alla luce di quanto emerso dal dibattito, di inserire le attività svolte presso la Scuola nel comma 2.3 (altre attività didattiche).

La Presidente propone all'assemblea di avere mandato a modificare le linee guida solo nella parte nella quale vengono definite, coerentemente con Statuto e i Regolamenti vigenti, le attività della Scuola.

L'assemblea approva all'unanimità.

La Presidente propone che siano eliminate dalle attività didattiche integrative i riferimenti a seminari, esercitazioni, assistenza ai corsi di laboratorio e le attività tecnico-pratiche e professionalizzanti.

Si pone in votazione il comma 2.2 così riscritto:

“Per attività didattica integrativa si intende ogni attività, approvata dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta ad integrare i corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa delle strutture didattiche, *nonché le attività svolte nella Scuola Superiore di Studi Avanzati*”.

L'assemblea approva all'unanimità.

La Presidente illustra il comma 2.3 – definizione di altre attività didattiche. L'unica modifica apportata al testo precedentemente presentato riguarda l'aggiunta, al primo periodo delle parole (...) *si intendono quelle approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, e relative a (...)*.

Il prof. Vestroni è perplesso per l'inclusione, tra le altre attività didattiche, di attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali. Il motivo è dovuto al fatto che anche nei casi in cui vi sia carenza o mancanza di docenti l'Istituzione possa autorizzare i docenti a recarsi all'estero.

Il prof. Filetti ricorda che il programma Erasmus Plus, al quale ha aderito la Sapienza, prevede anche la mobilità dei docenti. Pertanto, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Ateneo e dalla Facoltà nell'ambito di accordi bilaterali, che possono essere anche con Università italiane.



La prof.ssa Pascucci ricorda che l'inclusione delle attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero è stata sollecitata dal prorettore prof. Saso, nell'ambito delle attività per incentivare la mobilità dei docenti, che aumenta anche la premialità nell'ambito dell'FFO.

Il prof. Marchetti Spaccamela esprime il timore che l'obbligo di autorizzazione, oltre che della Facoltà, anche dall'Ateneo, porterebbe ad una burocratizzazione delle procedure con inevitabili ritardi rispetto ai tempi richiesti per questo tipo di procedure. Pertanto, sarebbe opportuno lasciare anche una forma autorizzatoria light.

La prof.ssa Pascucci informa l'assemblea che nel programma informatico di rendicontazione delle ore della didattica è stata prevista la necessità di:

- convenzione o accordo tra le due Università;
- nulla osta da parte del Dipartimento e del Consiglio di Facoltà;
- attestazione da parte dell'Università ospitante del numero delle ore di didattica che sono state svolte.

Il prof. Asperti segnala che dovrebbe essere inclusa in quest'elenco l'attività che riguarda i titolari degli insegnamenti di lingua straniera, cioè l'attività di supervisione e coordinamento delle attività dei collaboratori e degli esperti linguistici.

La Presidente prende atto della richiesta del prof. Asperti ma ritiene opportuno non inserirla in attesa di una revisione organica dell'attività dei CEL.

La Presidente pone in votazione il comma 2.3 nella seguente formulazione:

Per altre attività didattiche si intendono quelle approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, e relative a:

- attività di verifica dell'apprendimento
- attività di relatore o tutore delle prove finali
- partecipazione in qualità di componenti a commissioni per il rilascio del titolo di studio
- attività svolte nei corsi di dottorato di ricerca
- attività svolte nelle scuole di specializzazione



- attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali
- attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
- attività svolte in pre-corsi o in corsi di recupero non curriculari ufficiali
- attività svolte nei master, esclusivamente se rese a titolo gratuito

L'assemblea approva all'unanimità.

La Presidente procede ad illustrare il comma 2.4 – definizione di “attività di servizio agli studenti”, dando la parola al prof. Violani per illustrare la sua richiesta di inclusione, nell'elenco, di attività di supervisione di tirocini anche presso sedi esterne convenzionate. Il prof. Violani informa l'assemblea che la facoltà di Medicina e Psicologia gestisce una mole considerevole di lavoro relativamente agli studenti laureati che, per poter accedere all'Esame di Stato, debbono svolgere 1.000 ore di tirocinio. Questo comporta la supervisione, da parte di docenti tutor presso enti esterni, di questi tirocini guidati, ma anche attività di certificazione e coordinamento.

La dr.ssa Vallario, alla luce di quanto illustrato, propone di modificare il suddetto comma per evitare che questi tirocini possano essere confusi con quelli curriculari, nel modo seguente:

- supervisione di tirocini professionalizzanti post lauream per l'accesso all'esame di Stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti organi didattici e ove non diversamente retribuite.

L'assemblea approva all'unanimità l'inclusione di questa attività nell'elenco delle attività di servizio agli studenti.

La Presidente procede ad illustrare il secondo periodo del comma 2.4 della parte in cui vengono descritti i compiti organizzativi interni.

Per compiti organizzativi interni si intendono in particolare:

- attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle di:
 - Presidente di Consiglio di Area Didattica o Presidente di Corso di Studio;
 - Presidente o componente del Comitato di Monitoraggio di Facoltà;
 - Garante degli studenti di Facoltà;
 - Difensore Civico degli studenti;



- Presidente o componente della Commissione Paritetica;
- attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Dipartimento, di Facoltà o di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli organi accademici competenti

Rispetto a questa formulazione alla Presidente è stato chiesto di aggiungere una serie di attività, come coordinatori di dottorato, direttori di scuole di specializzazione ecc., proposta presentata dal prof. Marchetti Spaccamela.

Altra proposta di modifica, presentata dal prof. Nesi, è quella di eliminare l'elenco delle cariche attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, e mettere semplicemente il riferimento degli Organi indicati nello Statuto Sapienza ai titoli secondo, terzo e quarto.

Il motivo per il quale è stato inteso esplicitare lo svolgimento di particolare cariche è dovuto alla volontà politica di dare un effettivo riconoscimento a figure che svolgono un enorme mole di lavoro e che, fino ad oggi, non ne hanno avuto.

Il prof. Ridola suggerisce una formula che includa l'elenco in una cornice più comprensiva. Propone la seguente mozione:

“per compiti organizzativi interni si intendono, in particolare, attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche statutarie, incluse quelle di” seguite dall'elenco. In questo modo viene data visibilità a queste cariche ma, nello stesso tempo, non si definisce un elenco esclusivo.

Interviene il prof. Ciccarone, che concorda con il prof. Ridola e la prof.ssa Pascucci, relativamente al fatto che esistono cariche che comportano un impegno gravoso, che nessun docente vuole assumere. Inoltre, invita l'assemblea a non utilizzare la formula “altre attività approvate dai competenti Organi Accademici” perché troppo generica. Propone, anche, che alla mozione proposta dal prof. Ridola sia aggiunta la frase “o previste dallo Statuto e dai Regolamenti”. Pertanto, la riformulazione sarebbe la seguente:

“per compiti organizzativi interni si intendono, in particolare, attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle di”

La Presidente pone in votazione la seconda parte del comma 2.4 così riscritto:



Per compiti organizzativi interni si intendono, in particolare:

- attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle di:
 - Presidente di Consiglio di Area Didattica o Presidente di Corso di Studio
 - Presidente o componente del Comitato di Monitoraggio di Facoltà
 - Garante degli studenti di Facoltà
 - Difensore Civico degli studenti
 - Presidente o componente della Commissione Paritetica

- attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Dipartimento, di Facoltà o di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli organi accademici competenti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

La Presidente procede ad illustrare l'articolo 3 delle linee guida – modalità di assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti.

La stesura proposta dell'articolo 3 è la seguente:

Vengono considerate come assolvimento di compiti didattici e di servizio agli studenti tutte le attività previste ai punti dal 2.1 al 2.4 delle presenti Linee Guida, solo se rese a titolo gratuito, fatta eccezione per i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali è prevista retribuzione aggiuntiva (punto 2.1).

I compiti di attività didattica frontale sono svolti in Ateneo all'interno del proprio SSD, ovvero in SSD affini per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza, e sono assolti prioritariamente:

- nei corsi di laurea
- nei corsi di laurea magistrale
- nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Qualora tutte le attività didattiche programmate nei corsi dell'Ateneo siano coperte come compito didattico da docenti di ruolo e i compiti didattici assegnati al singolo docente nei corsi di cui al precedente elenco non consentano il raggiungimento delle



120 ore, o di 80 ore per i professori a tempo definito, i docenti interessati, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Preside di Facoltà di afferenza, possono assolvere i compiti di didattica frontale anche:

- a) nei corsi di studio interateneo che non abbiano sede amministrativa in Sapienza
- b) nelle scuole di specializzazione per le quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture (Consiglio della Scuola, Dipartimento e Facoltà) la programmazione delle attività didattiche anche in termini di CFU e/o ore;
- c) nei corsi di dottorato di ricerca per i quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture (Collegio dei Docenti, Dipartimento e Facoltà) la programmazione delle attività didattiche anche in termini CFU e/o ore
- d) in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali (accordo tra le Università, nulla osta della Facoltà e certificazione dell'Università ospitante dell'attività svolta in termini di ore di didattica erogata).

Dalla versione precedente delle linee guida la Presidente ha eliminato l'espressione "ovvero in SSD affini".

Il prof. Teofilatto propone che sia aggiunta, successivamente all'elenco dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, la nota riguardante il corso di laurea a statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale. L'assemblea all'unanimità approva.

Su suggerimento del Rettore, riportato all'assemblea dalla prof.ssa Pascucci, la Presidente chiede all'assemblea di eliminare la possibilità, suggerita dal prof. Nesi, che sia il Rettore a concedere l'autorizzazione a completare le 120/80 ore qualora non le si raggiungano con attività svolta nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. La Presidente ritiene, comunque, che sia necessaria un'autorizzazione di un qualche Organo.

Interviene il prof. Vestroni, che ritiene che l'attuale stesura dell'articolo 3 induca confusione rispetto a quanto già scritto negli articoli precedenti, poiché l'elenco di delle attività di didattica frontale è stato già stabilito nell'articolo 2.1. Solo nel caso in cui un docente per motivi contingenti, non raggiunga le 120/80 ore di didattica



frontale, è richiesto che documenti l'altra attività, così come indicata nell'elenco di cui all'articolo 3. Diverso è scrivere l'espressione "*che possano assolvere*" le 120/80 ore anche con le attività elencate nell'articolo 3. E' una equiparazione che non ritiene sia possibile. Inoltre, ribadisce che bisogna aggiungere l'espressione "*di norma*" relativamente alla frase: (...) *nei corsi di cui al precedente elenco non consentano il raggiungimento, di norma, delle 120 ore, o di 80 ore (...)*.

Il prof. Ridola chiede all'assemblea di cassare l'espressione *prioritariamente* dalla frase: "*I compiti di attività didattica frontale sono svolti in Ateneo all'interno del proprio SSD, ovvero in SSD affini per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza, e sono assolti prioritariamente (...)*". Tutto ciò che è elencato successivamente non rientra nella norma e riveste carattere eccezionale.

E' assolutamente necessario, inoltre, introdurre l'espressione "*eccezionalmente*" in riferimento alla frase "*(...) i docenti interessati, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Preside di Facoltà di afferenza, possono assolvere i compiti di didattica frontale anche (...)*".

La prof.ssa Cioni ritiene che sia un diritto del docente, nel caso in cui non possa assolvere con la didattica frontale alle 120/80 ore, rendicontare, in via eccezionale, le altre attività.

Il prof. Ciccarone concorda con il prof. Ridola. Pone all'assemblea il quesito se, una volta stabilito agli articoli 2.1 (didattica frontale), 2.2 (didattica integrativa) e 2.3 (altre attività didattiche) il Preside o il Direttore di Dipartimento possa derogare autorizzando il docente a rendicontare come didattica frontale attività che non lo sono (vedi 2.2 e 2.3).

Il prof. Filetti ritiene che ci sia confusione su cosa sia la didattica frontale e che sia opportuno riconoscere anche l'attività didattica svolta nelle scuole di specializzazione come frontale.

La prof.ssa Pascucci ricorda che la scelta politica alla base della possibilità di rendicontare le altre attività come didattica frontale, nel caso in cui prioritariamente non fosse possibile esaurire le 120/80 ore con il solo insegnamento nei corsi di



laurea, laurea magistrale e ciclo unico, è stata quella comunque di incentivare i docenti che vi insegnano.

La prof.ssa Messinetti concorda con il prof. Filetti e fa presente che ci sono già molte università italiane che computano come attività didattica frontale quella svolta presso il dottorato di ricerca e presso le scuole di specializzazione.

La prof.ssa Giovenale ritiene che la confusione sia dovuta unicamente all'espressione (...) *possono assolvere i compiti di didattica frontale anche* (...). Perché, si domanda, assimilare alle attività di didattica frontale quelle che, in base alla normativa vigente, non lo sono?

Inoltre, chiede all'assemblea che sia eliminato dall'elenco delle altre attività *i corsi di studio interateneo che non abbiano sede amministrativa in Sapienza* perché questi corsi devono essere inseriti nelle attività di didattica frontale.

Il prof. Asperti ricorda che la normativa di Ateneo non consente che le linee guida si sovrappongano confliggendo con la stessa. Pertanto, la normativa già specifica cosa sia l'attività didattica frontale, cioè insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico e non è possibile inserire, nelle linee guida, cose diverse. Quindi, le altre attività devono ricoprire carattere di *eccezionalità*.

Il prof. Filetti ritiene che, con l'evoluzione della didattica è, inevitabile l'inclusione nella didattica frontale anche della didattica svolta nelle scuole di specializzazione e nel dottorato. Oppure, la Sapienza ha intenzione di "lasciare" la terza missione? In caso di risposta politica negativa, è assolutamente necessario considerare l'attività didattica nelle scuole di specializzazione e nel dottorato di ricerca nell'attività didattica frontale.

La dr.ssa Vallario concorda con il prof. Filetti, per quanto riguarda le scuole di specializzazione, che, peraltro, sono state anche inserite nella banca dati Cineca.

La prof.ssa Messinetti ribadisce che un docente, attualmente, è inadempiente se non svolge le 120/80 ore di didattica frontale che, come stabilito dalla norma, devono essere svolte nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico. Pertanto, o si modifica il Regolamento inserendo anche le scuole di specializzazione ed i dottorati



di ricerca oppure si scrive, nelle linee guida, che la didattica frontale è solo quella nei corsi suddetti.

La Presidente, considerate le divergenti opinioni emerse dal dibattito assembleare, propone di mettere in votazione una proposta secondo la quale, per il raggiungimento delle 120/80 ore di didattica frontale, si possano conteggiare, oltre le attività svolte nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico anche, nei casi previsti, le altre attività stabilite nell'articolo 3 delle linee guida.

L'assemblea, stante le divergenti opinioni e ritenuto che la fondamentale questione di quali attività si possano considerare come attività didattica necessiti di ulteriore approfondimento, decide che si debba rinviare ad altra data la prosecuzione dei lavori dell'assemblea e chiede alla Presidente di procedere a una nuova convocazione che dovrà avvenire prima della seconda metà del mese di settembre 2016.

La Presidente, considerata la richiesta unanime dell'assemblea, sospende i lavori alle ore 19.40.

Il Segretario verbalizzante
Sig. Roberto Foglia

La Presidente
prof.ssa Marella Maroder